



COMUNE DI QUARTO D'ALTINO

**OGGETTO**

**REGOLAMENTO**

**PER L'ACQUISIZIONE DI LAVORI,  
FORNITURE E SERVIZI IN ECONOMIA E  
PER L'AFFIDAMENTO DI SERVIZI TECNICI**

**Redatto il 11 Giugno 2007**

**Approvato con DCC n. 27 del 21.06.2007**

**Il Presidente**

**Il Segretario**

**F.to Marcassa Loredano**

**F.to Dott. Guido Piras**



## INDICE

---

ART. 1	OGGETTO
ART. 2	MODALITÀ DI ESECUZIONE IN ECONOMIA
ART. 3	LIMITI ECONOMICI AGLI INTERVENTI IN ECONOMIA
ART. 4	TIPOLOGIE E LIMITI DI SPESA PER I LAVORI IN ECONOMIA
ART. 5	TIPOLOGIE E LIMITI DI SPESA PER L'ACQUISIZIONI DI BENI E SERVIZI IN ECONOMIA
ART. 6	INTERVENTI MISTI
ART. 7	NORMA DI SALVAGUARDIA
ART. 8	RESPONSABILE DEL SETTORE E RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
ART. 9	COTTIMO FIDUCIARIO
ART. 10	ELENCHI DEGLI OPERATORI ECONOMICI
ART. 11	INTERVENTI IN ECONOMIA MEDIANTE AMMINISTRAZIONE DIRETTA
ART. 12	RICHIESTA DI PRESENTAZIONE DELL'OFFERTA
ART. 13	SCELTA DEL CONTRAENTE
ART. 14	VERIFICA DEI REQUISITI
ART. 15	OFFERTA ECONOMICAMENTE PIU' VANTAGGIOSA
ART. 16	VARIANTI
ART. 17	CONTRATTI APERTI
ART. 18	MEZZI DI TUTELA
ART. 19	GARANZIE
ART. 20	CONTABILIZZAZIONE E LIQUIDAZIONE DEI LAVORI
ART. 21	DISPOSIZIONI PER LE FORNITURE E I SERVIZI IN ECONOMIA
ART. 22	ALIENAZIONI IN ECONOMIA
ART. 23	INTERVENTI D'URGENZA
ART. 24	LAVORI DI SOMMA URGENZA
ART. 25	INTERVENTI DI SOMMA URGENZA ORDINATI DAL SINDACO
ART. 26	DISPOSIZIONI SPECIALI PER I LAVORI AGRICOLI E SIMILI
ART. 27	DISPOSIZIONI SPECIALI PER BENI E SERVIZI CONVENZIONATI CON CATEGORIE PROTETTE
ART. 28	DISPOSIZIONI SPECIALI PER I SERVIZI LEGALI
ART. 29	DISPOSIZIONI SPECIALI PER I SERVIZI TECNICI
ART. 30	ELENCO DEI PROFESSIONISTI PER L'AFFIDAMENTO DEI SERVIZI TECNICI
ART. 31	ANTIMAFIA
ART. 32	ENTRATA IN VIGORE



## ART. 1 – OGGETTO

---

1. Il presente Regolamento disciplina le modalità, i limiti e le procedure da seguire per l'acquisizione di lavori, forniture e servizi in economia in attuazione dell'articolo 125 del Decreto Legislativo 12 aprile 2006, n. 163<sup>a</sup> "Codice dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17CE e 2004 /18/CE" (di seguito «Codice»). Il Regolamento è emanato nell'ambito dell'autonomia comunale di cui agli articoli 117, sesto comma, secondo periodo, e 118, commi primo e secondo, della Costituzione, e degli articoli 3<sup>c</sup>, comma 4, e 7<sup>d</sup> del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267<sup>b</sup>. Il Regolamento si ispira ai principi di buon andamento e imparzialità dell'amministrazione di cui all'articolo 97 della Costituzione e ai principi desumibili dal diritto comunitario vigente nell'ordinamento.

Art. 1<sup>a</sup>

*Art. 125 del Codice – Lavori, servizi e forniture in economia.*

Art. 1<sup>b</sup>

*Testo unico sull'ordinamento degli enti locali (TUEL).*

Art. 1<sup>c</sup>

*Art. 3 TUEL- Autonomia dei comuni e delle province.*

Art. 1<sup>d</sup>

*Art. 7 TUEL- Regolamenti.*

## ART. 2 – MODALITÀ DI ESECUZIONE IN ECONOMIA

---

1. L'acquisizione in economia di lavori, beni e servizi può avvenire:
  - a) in amministrazione diretta;
  - b) a cottimo fiduciario.
2. Sono eseguite in amministrazione diretta le acquisizioni di beni, servizi o lavori per le quali non occorre l'apporto dell'organizzazione di alcun imprenditore. Esse sono effettuate con materiali e mezzi propri o appositamente noleggiati e con personale proprio o eventualmente assunto per l'occasione, sotto la direzione del responsabile del procedimento.
3. Sono acquisiti mediante cottimo fiduciario gli interventi per i quali è richiesto l'apporto della organizzazione di una impresa scelta mediante procedura negoziata.
4. Il responsabile del procedimento che, per l'acquisizione di beni o servizi in economia, non ritenga di aderire alle convenzioni stipulate ai sensi dell'art. 26<sup>b</sup> della legge 23 dicembre 1999, n. 488<sup>a</sup> e successive modificazioni che risultassero attive, è tenuto ad assumere i corrispondenti parametri prezzo-qualità come limiti massimi per l'acquisto di beni e servizi comparabili o a procedere sulla base di rilevazioni dei prezzi di mercato effettuate da organismi a ciò preposti, ai fini di orientamento e di valutazione della congruità dei prezzi stessi in sede di offerta e di contrattazione.
5. L'esecuzione di lavori in economia può avvenire sulla base dei prezzi determinati da prezzari o listini ufficiali o, in mancanza di questi, da prezzari o listini redatti da organizzazioni professionali di settore e riconosciuti nella prassi locale.
6. In ogni caso la determinazione dei costi di tutti gli interventi in economia deve tener conto correttamente del costo del lavoro con riferimento ai contratti collettivi per il settore e il territorio di competenza.

Art. 2<sup>a</sup>

*Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato. (Legge finanziaria 2000).*

Art. 2<sup>b</sup>

*Art. 26 della legge n. 488/1999 - Acquisto di beni e servizi.*

## ART. 3 – LIMITI ECONOMICI AGLI INTERVENTI IN ECONOMIA

---

1. La spesa per i singoli affidamenti in economia non può essere superiore ai valori indicati all'art. 125 commi 5, 6 e 9 del Codice. Gli stessi sono soggetti all'automatico adeguamento di cui all'art. 248<sup>a</sup> del Codice.

Art. 3<sup>a</sup>

*Art. 248 del Codice – Revisione periodica delle soglie e degli elenchi degli organismi di diritto pubblico e degli enti aggiudicatori. Modifiche*



*agli allegati.*

2. Gli importi di cui al comma 1 del presente articolo non possono essere superati nemmeno con perizie di variante o suppletive, proroghe, appendici contrattuali o altre forme di integrazione, estensione o ampliamento dell'impegno economico contrattuale o extracontrattuale.
3. Nessuna esecuzione di lavori, fornitura di beni o prestazione di servizi può essere artificiosamente frazionata al fine di eludere il limite economico di cui al comma 1 del presente articolo o gli altri limiti speciali previsti dal Regolamento.
4. Non sono considerati artificiosamente frazionati:
  - a) l'esecuzione di interventi in economia il cui impegno di spesa sia imputabile ad esercizi finanziari diversi, quando le procedure di affidamento sono inequivocabilmente autonome e separate l'una dall'altra;
  - b) gli affidamenti di un intervento misto di cui all'articolo 6 del presente Regolamento, affidati separatamente a contraenti qualificati in ciascun settore, qualora tali affidamenti separati siano ritenuti più convenienti in termini di efficienza, risparmio economico o rapidità di esecuzione.
5. Tutti gli importi previsti dal presente Regolamento si intendono I.V.A. esclusa.

#### **ART. 4 – TIPOLOGIE E LIMITI DI SPESA PER I LAVORI IN ECONOMIA**

1. I lavori mediante cottimo fiduciario sono ammessi per importi non superiori a Euro 200.000,00, ridotti a Euro 100.000,00 per i lavori di ricorrente manutenzione di opere ed impianti non determinati da eventi imprevedibili.
2. Eventuali costi relativi alla sicurezza inerenti i lavori in economia ai sensi dell'articolo 131<sup>a</sup> del Codice concorrono alla determinazione dei limiti di importo previsti dal presente Regolamento.
3. Nell'ambito delle categorie generali stabilite dall'art. 125 comma 6 del Codice possono essere eseguiti in economia in amministrazione diretta, per importi non superiori ad Euro 50.000,00 e mediante cottimo fiduciario per importi non superiori a Euro 200.000,00, i seguenti lavori:
  - a) prime opere per la difesa dalle inondazioni o per il deflusso delle acque da aree inondate;
  - b) riparazioni alle strade comunali e loro pertinenze, compresi i manufatti, per inconvenienti causati da eventi atmosferici anche indiretti o da incidenti stradali;
  - c) lavori da eseguirsi d'ufficio a carico dei contravventori alle leggi e ai regolamenti, in esecuzione di ordinanze emanate dalla pubblica amministrazione;
  - d) lavori da eseguirsi senza indugio per garantire la sicurezza sui luoghi di lavoro e la salvaguardia dell'incolumità pubblica;
  - e) interventi non programmabili in materia di sicurezza di immobili, strutture, impianti, viabilità e in ogni altro ambito di competenza del Comune;
  - f) lavori che non possono essere differiti, dopo l'infruttuoso esperimento di una procedura di gara;
  - g) lavori necessari per la compilazione di progetti e per la redazione di studi di fattibilità;
  - h) completamento di opere o impianti a seguito della risoluzione del contratto o in danno dell'appaltatore inadempiente, quando vi è necessità ed urgenza di completare i lavori;

Art. 4<sup>a</sup>

*Art. 131 del Codice – Piani di Sicurezza.*

Art. 4<sup>b</sup>

*Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia.*

Art. 4<sup>c</sup>

*Art. 27 del TUE - Vigilanza sull'attività urbanistico-edilizia.*

Art. 4<sup>d</sup>

*Art. 41 del TUE - Demolizione di opere abusive.*

Art. 4<sup>e</sup>

*Disposizioni per favorire l'acquisizione di aree per l'edilizia economica e popolare.*



- i) lavori da eseguirsi d'ufficio per il completamento di opere o impianti a carico degli appaltatori in dipendenza di carenze o incompletezze constatate in sede di collaudo, di accordo bonario, di lodo arbitrale o di dispositivo giurisdizionale;
  - j) lavori di demolizione da eseguirsi d'ufficio ai sensi del combinato disposto degli articoli 27<sup>c</sup>, comma 2, e 41<sup>d</sup>, del D.P.R. n. 380 del 2001<sup>b</sup>, di opere eseguite senza titolo su aree assoggettate a vincolo di inedificabilità, o destinate ad opere e spazi pubblici ovvero ad interventi di edilizia residenziale pubblica di cui alla legge n. 167 del 1962<sup>e</sup>, ove non sia possibile intervenire con gli ordinari procedimenti di affidamento dei lavori.
4. Nell'ambito delle categorie generali stabilite dall'art. 125 comma 6 del Codice possono essere eseguiti in economia in amministrazione diretta (per importi non superiori ad Euro 50.000,00) e mediante cottimo fiduciario (per importi non superiori a 100.000,00) i seguenti lavori:
- a) manutenzioni delle opere relative alla viabilità, compreso lo spargimento di ghiaia e pietrisco, i rappezzi di tronchi asfaltati o bitumati, lo spurgo di cunette e condotti, le riparazioni di manufatti, la sistemazione delle banchine, la regolazione delle scarpate, nonché la manutenzione e l'installazione della segnaletica stradale, la manutenzione degli impianti semaforici, la sistemazione di aiuole spartitraffico o salvagente e dei collegamenti pedonali;
  - b) lavori di conservazione, manutenzione, adattamenti, riparazioni, ristrutturazione e completamenti di mobili ed immobili, con i relativi impianti, infissi, accessori e pertinenze, di proprietà comunale o presi in locazione dal Comune, nei casi in cui, per legge o per contratto, le spese sono poste a carico del locatario;
  - c) manutenzioni e interventi di completamento di reti e impianti;
  - d) manutenzioni e interventi di completamento di impianti di pubblica illuminazione e affini;
  - e) manutenzioni e interventi di completamento di giardini, viali, piazze pubbliche, impianti sportivi ed elementi di arredo urbano e parchi gioco;
  - f) manutenzione e interventi di completamento di strutture e attrezzature cimiteriali e relative pertinenze.
  - g) lavori accessori e strumentali all'installazione di beni forniti alla prestazione di servizi in economia.
5. Gli elenchi di interventi di cui ai commi 3 e 4 del presente articolo non sono esaustivi. Il Responsabile del Settore con propria determinazione ha la facoltà di procedere all'acquisizione in economia di tipologia di lavori non indicati negli elenchi di cui ai commi 3 e 4 del presente articolo previa adeguata motivazione e nel rispetto delle categorie generali indicate dall'art. 125 comma 6 del Codice.

#### **ART. 5- TIPOLOGIE E LIMITI DI SPESA PER L'ACQUISIZIONI DI BENI E SERVIZI IN ECONOMIA**

---

1. Gli acquisti di beni e servizi in economia possono essere effettuati per ciascuna fattispecie di spesa, entro l'importo di Euro 211.000,00 fissato dall'art. 125 comma 9 del Codice.
2. Il ricorso all'acquisizione di beni e servizi in economia è ammesso nelle seguenti ipotesi:
  - acquisto di libri, riviste, giornali, modulistica e pubblicazioni di vario genere ed abbonamenti a periodici e ad agenzie di informazione, per gli uffici, per la biblioteca comunale e per le scuole;
  - servizi di stampa, tipografia;
  - acquisti di vestiario di servizio e dei dispositivi di protezione individuale ai



dipendenti;

- acquisto di materiale elettorale e acquisizione di beni e servizi necessari per le elezioni e i referendum;
- fornitura di beni e servizi per le mense, i centri sociali e/o di altri servizi istituzionali;
- servizio di mensa per i lavoratori del Comune, servizi di ristorazione e catering per eventi, manifestazioni e convegni;
- cancelleria e materiale informatico (come cartucce, toner, e simili);
- formazione e perfezionamento del personale, partecipazione alle spese per corsi indetti da enti, istituti e amministrazioni varie;
- divulgazione di bandi di concorso ed avvisi obbligatori per legge a mezzo stampa o altri mezzi di informazione;
- spese di acquisto e manutenzione di terminali, personal computer, stampanti e materiale informatico hardware e software di vario genere, utilizzati da uffici e servizi comunali compresa l'assistenza specialistica sistemistica e di programmazione, la formazione di banche dati...;
- acquisti, installazioni, manutenzioni, riparazioni, noleggi, canoni vari di sistemi per le telecomunicazioni, apparati radio ricetrasmittenti; materiali ed attrezzature per le telecomunicazioni; centrali, apparecchi ed impianti telefonici ed elettronici, apparati ed impianti telefax, di messaggistica e di registrazione; sistemi, apparecchiature ed impianti televisivi, di registrazione, di ripresa, fonici, sonori e di allarme, noleggi impianti luce....;
- acquisto, riparazione, manutenzione, noleggio ed esercizio di autoveicoli, motoveicoli, autocarri, macchine operatrici, macchine utensili, scuolabus, in dotazione ai Servizi, compreso il rifornimento di carburante, il lavaggio e le tasse di immatricolazione e circolazione;
- acquisto e riparazione di mobili arredi, segnaletica per uffici, complementi di arredamento e attrezzature necessarie allo svolgimento delle attività comunali, per i luoghi di lavoro del Comune, per le scuole e gli altri immobili comunali;
- acquisto di beni per la manutenzione in amministrazione diretta degli edifici, degli impianti tecnologici degli edifici e per il territorio comunale come: materiale elettrico, di ferramenta, edile, antincendio..;
- servizi di manutenzione degli edifici di proprietà comunale e dei relativi impianti tecnologici;
- servizi di consulenza di natura tributaria, fiscale, contributiva, tecnica giuridica, amministrativa e altri servizi intellettuali non riconducibili direttamente a compiti d'istituto o per i quali le professionalità dei servizi interni siano assenti o insufficienti;
- polizze di assicurazione e fidejussioni, servizio di brokeraggio assicurativo;
- servizi bancari e finanziari;
- servizi di lavoro interinale;
- spese per gli accertamenti sanitari e per le prestazioni sanitarie previste dalla legge 626/1994;
- acquisto di combustibile per il riscaldamento di immobili;
- fornitura di acqua, gas ed energia elettrica, compresi gli allacciamenti agli immobili;
- spese per la pulizia, derattizzazione, disinfestazione, sanificazione e disinfezione degli immobili, delle infrastrutture a rete (strade, rete idrica e rete fognaria) e degli automezzi, spese per l'acquisto di prodotti di pulizia e per i servizi di igiene pubblica,
- spese per gli accertamenti igienici, sanitari, per rilevazioni e monitoraggi dell'inquinamento acustico o sonoro..;
- servizi di vigilanza diurna e notturna per immobili, mobili o servizi comunali;
- forniture di medicinali e cassette di pronto soccorso;



- servizi di spedizione, imballaggio, magazzinaggio;
  - acquisti di coppe, medaglie, diplomi ed altri oggetti per premi ;
  - acquisto e manutenzione di attrezzature, ricambi, accessori e utensili;
  - acquisto e manutenzione di attrezzature antincendio, mezzi di soccorso o altre attrezzature per il servizio della protezione civile;
  - spese postali, telegrafiche e telefoniche;
  - spese per servizi di trasporto di persone o cose;
  - acquisto di beni relativi alle aree verdi attrezzate;
  - fornitura di beni relativi alla segnaletica e agli impianti stradali;
  - servizi di collaborazione per la verifica retributiva e contributiva relativa al personale e dichiarazioni sostitutive delle ditte aggiudicatrici;
  - servizi per la certificazione aziendale;
  - soggiorni climatici per anziani, minori persone diversamente abili, servizi sociali in genere;
  - forniture e servizi indispensabili per assicurare la continuità dei servizi d'istituto, la cui interruzione comporti danni all'amministrazione o pregiudizi all'efficienza dei servizi medesimi;
  - illuminazione votiva presso i cimiteri, forniture e servizi vari relativi alla gestione ordinaria dei cimiteri;
  - assunzione in locazione di locali a breve termine con attrezzature di funzionamento, eventualmente già installate, per l'espletamento di concorsi, convegni, congressi, conferenze, riunioni od altre manifestazioni culturali e scientifiche, ovvero per esigenze di pronto intervento in materia di assistenza pubblica;
  - acquisto di beni e servizi connessi ad esigenze impellenti ed imprevedibili;
  - forniture e servizi da eseguirsi a carico degli appaltatori nei casi di inadempimento, rescissione o risoluzione del contratto od in dipendenza di deficienze o danni constatati in sede di collaudo;
  - forniture e prestazioni di servizio di qualsiasi natura per le quali siano state esperite infruttuosamente le procedure aperte, ristrette o negoziate ;
  - acquisto di beni e servizi non compresi nelle tipologie di cui alle lettere precedenti, rientranti nell'ordinaria amministrazione delle funzioni comunali;
  - servizi legali (vedi specifiche art. 28) ;
  - servizi tecnici (vedi specifiche art . 29).
3. L'elenco di beni e servizi di cui al comma 2 del presente articolo non è esaustivo. Il Responsabile del Settore con propria determinazione ha la facoltà di procedere all'acquisizione in economia di tipologia di beni e servizi non indicati nell'elenco di cui al comma 2 del presente articolo previa adeguata motivazione.
4. Possono inoltre essere sempre acquisiti in economia i beni e servizi nelle ipotesi previste dall'art. 125 comma 10 del Codice:
- a) risoluzione di un precedente rapporto contrattuale, o in danno del contraente inadempiente, quando ciò sia ritenuto necessario o conveniente per conseguire le prestazioni nel termine previsto dal contratto;
  - b) necessità di completare le prestazioni non previste in un contratto in corso, quando non sia possibile imporle all'appaltatore nell'ambito del contratto medesimo;
  - c) prestazioni periodiche di servizi o forniture alla scadenza dei relativi contratti, nella misura strettamente necessaria a garantirne la continuità, nelle more dell'espletamento delle ordinarie procedure di scelta del contraente;
  - d) urgenza determinata da eventi oggettivamente imprevedibili, al fine di scongiurare situazioni di pericolo per persone, animali o cose, o per l'igiene e la salute pubblica, o per il patrimonio storico, artistico e culturale.



## **ART. 6- INTERVENTI MISTI**

---

1. Qualora in un intervento siano previsti contemporaneamente lavori, forniture e servizi, o lavori e forniture, o lavori e servizi, o forniture e servizi, si applica la disciplina regolamentare relativa al settore prevalente, fatta salva la possibilità motivata di interventi separati ai sensi dell'articolo 3, comma 4, lettera b) del presente Regolamento.

## **ART. 7- NORMA DI SALVAGUARDIA**

---

1. Negli interventi di manutenzione e ripristino dei beni mobili o degli impianti la somma degli importi dei servizi di sostituzione e riparazione, della fornitura delle parti di ricambio e degli eventuali lavori di installazione, non può mai essere superiore al valore attualizzato del bene mobile o dell'impianto al quale accedono.

## **ART. 8 – RESPONSABILE DEL SETTORE E RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO**

---

1. L'Amministrazione per ogni singolo intervento di acquisizione di lavori, beni e servizi, opera a mezzo del Responsabile del Settore interessato.
2. Il Responsabile del Settore può avvalersi di un responsabile del procedimento, fermo restando che ogni compito e responsabilità non esplicitamente indicato nel provvedimento di individuazione del responsabile del procedimento resta a carico del Responsabile del Settore.
3. Ai sensi dell'art. 107<sup>a</sup> comma 3 del D.lgs. 267/2000 rimangono di esclusiva competenza del responsabile del Settore la sottoscrizione del Contratto o della lettera di ordinazione e l'assunzione degli impegni di spesa.
4. Il Responsabile del Settore garantisce la coerenza degli interventi con gli obiettivi e le competenze del Settore e del Servizio che li dispone ai sensi del presente Regolamento e dei principi generali dell'ordinamento giuridico.

*Art. 8<sup>a</sup>  
Art 107 del TUEL - Funzioni e  
responsabilità della dirigenza.*

## **ART. 9 – COTTIMO FIDUCIARIO**

---

1. L'affidamento in economia, mediante cottimo fiduciario, avviene con procedura negoziata nel rispetto dei principi di trasparenza, rotazione, parità di trattamento, previa consultazione di almeno cinque operatori economici, se sussistono in tale numero soggetti idonei, individuati sulla base di indagini di mercato ovvero tramite elenchi.
2. La lettera di invito per partecipare all'indagine di mercato, di norma, contiene:
  - a) l'oggetto del lavoro da eseguire, dei beni da fornire, del servizio da prestare;
  - b) le eventuali garanzie e cauzioni, sia provvisorie che definitive, nonché, se del caso, le garanzie d'uso;
  - c) le caratteristiche tecniche e qualitative del lavoro, del bene, del servizio, nonché le modalità, le condizioni e il luogo di esecuzione, di fornitura, della prestazione;



- d) le modalità di presentazione del preventivo;
  - e) il termine o i termini assegnati e le eventuali penalità per i ritardi;
  - f) il termine di scadenza in caso di contratti aperti, intesi come interventi periodici in cui le obbligazioni sono pattuite con riferimento ad un determinato arco di tempo, per interventi non predeterminati nel numero, ma che si rendono necessari e vengono ordinati volta per volta nell'ambito del predetto arco di tempo;
  - g) la dichiarazione di assoggettarsi a quanto previsto dalla lettera di invito e dagli eventuali foglio patti e condizioni o capitolato d'oneri e di uniformarsi alle vigenti disposizioni.
3. Si prescinde dalla richiesta di pluralità di preventivi e si può trattare direttamente con un unico interlocutore nei seguenti casi:
- a) qualora vi sia motivata specialità o particolarità del lavoro, del bene o del servizio, in relazione alle caratteristiche tecniche o di mercato, di diritti di esclusiva, di singola presenza sul mercato ragionevolmente inteso in senso territoriale, di fiduciarità motivata, tale da rendere inutile, eccessivamente oneroso, palesemente sproporzionato o manifestamente irragionevole l'invito di più soggetti;
  - b) nel solo caso di lavori, quando l'importo della spesa non superi l'ammontare di Euro 40.000,00.
  - c) nel solo caso di servizi o forniture, quando l'importo della spesa non superi l'ammontare di Euro 20.000,00.
4. Il cottimo fiduciario può essere regolato:
- da contratto in forma pubblica o scrittura privata autenticata ( per importi uguali o superiori ad Euro 20.000,00 per Servizi e Forniture; Euro 40.000,00 per Lavori);
  - da scrittura privata semplice oppure secondo l'uso del commercio mediante la sottoscrizione delle parti, anche in forma disgiunta, degli atti di gara, oppure da apposita lettera con la quale il Responsabile del Settore dispone l'ordinazione dei lavori, delle provviste e dei servizi ( per importi inferiori ad Euro 20.000,00 per Servizi e Forniture; Euro 40.000,00 per Lavori).
- Tali atti devono riportare i medesimi contenuti previsti per la lettera d'invito. A tali atti devono essere allegati: l'offerta della ditta o l'elenco prezzi unitari e le eventuali cauzioni e garanzie.
5. In deroga al comma 4 del presente articolo nei casi in cui le prestazioni non richiedano una dettagliata disciplina del rapporto negoziale, gli acquisti si esauriscono in un'unica soluzione, vengano acquisiti autoveicoli, macchinari o strumenti tecnologici garantiti dalla garanzia del costruttore, nelle somministrazioni di servizi quali gas, energia elettrica e acqua, il Responsabile del Settore, indipendentemente dall'importo dell'acquisizione, può determinare di regolamentare il rapporto secondo l'uso del commercio.

## **ART. 10 – ELENCHI DEGLI OPERATORI ECONOMICI**

---

1. I Responsabili dei Settori possono istituire elenchi di fornitori di beni e servizi e degli affidatari dei lavori in economia.
2. Ogni elenco è ripartito in sezioni. Ad ogni sezione corrisponde una categoria di affidatari a seconda delle reali esigenze operative dei Settori.

*Art. 10<sup>a</sup>  
Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa.*



3. Al fine di formare l'elenco, il Responsabile del Settore procede con apposito avviso da pubblicarsi, per trenta giorni consecutivi, all'albo pretorio comunale e sul sito web del Comune.
4. Entro i 30 giorni successivi dalla conclusione del periodo di pubblicazione dell'avviso, il Responsabile del Settore istituisce con propria determinazione l'elenco. Dalla data dell' istituzione l'elenco ha durata triennale.
5. L'elenco è aperto, e può essere aggiornato su richiesta scritta delle Ditte.
6. Nella richiesta di inserimento le Ditte:
  - devono dichiarare il possesso dei requisiti di ordine generale, di idoneità tecnico professionale e capacità economico finanziaria;
  - specificare per quale sezione o per quali sezioni dell'elenco richiedono l'inserimento.
7. L'ordine di inserimento delle ditte richiedenti nell'elenco è determinato dall'ordine cronologico di acquisizione al protocollo delle richieste.
8. Con nota scritta verrà comunicato alla ditta richiedente: l'avvenuto inserimento, la data di istituzione dell'elenco e la durata dello stesso.
9. Per l'affidamento degli incarichi ove è prevista la consultazione di più operatori le ditte inserite negli elenchi sono invitate a presentare offerta a rotazione. E' fatta salva la possibilità di non invitare alle indagini di mercato le ditte nell'ordine di inserimento nell'elenco, previa adeguata motivazione.
10. E' fatta salva la possibilità di coinvolgere nelle indagini di mercato anche ditte non comprese negli elenchi di cui al presente articolo, purché in possesso dei requisiti di ordine generale, di idoneità tecnico professionale e capacità economico finanziaria di cui al comma 6 del presente articolo, previa adeguata motivazione.
11. In sede di indagine di mercato gli operatori economici sono invitati ad attestare con le modalità di cui al DPR 445/2000<sup>a</sup> il permanere dei requisiti di ordine generale, di idoneità tecnico professionale ed economico finanziaria dichiarati al momento dell'inserimento nell'elenco.
12. E' sempre possibile per l'affidamento di servizi e forniture fare riferimento ad elenchi esistenti presso gli altri Settori.
13. La cancellazione dall'albo può essere disposta dal Responsabile del Settore nei seguenti casi:
  - venga accertata la posizione di negligenza dell'impresa o malafede in sede di svolgimento di prestazioni contrattuali;
  - l'impresa si trovi sotto procedura di liquidazione o di cessazione dell'attività;
  - ricorra, per l'impresa, l'applicazione della normativa antimafia;
  - l'impresa senza valida motivazione, non presenta offerta in due gare consecutive;
  - su richiesta scritta dell'impresa.



## **ART. 11 – INTERVENTI IN ECONOMIA MEDIANTE AMMINISTRAZIONE DIRETTA**

---

1. Quando i lavori vengono eseguiti con il sistema dell'amministrazione diretta, il responsabile del procedimento, vi provvede con il personale dipendente e, ove necessario, richiede l'assunzione di personale straordinario o di personale assunto mediante ricorso a forme di lavoro flessibile.
2. Il responsabile del procedimento provvede a curare il procedimento per l'acquisizione del materiale ed ai mezzi d'opera necessari, nonché all'eventuale noleggio dei mezzi e delle attrezzature occorrenti con le modalità di cui al presente Regolamento.
3. I materiali, gli attrezzi, i mezzi d'opera e di trasporto necessari, sono forniti secondo l'ordinazione disposta dal responsabile del Settore.

## **ART. 12 – RICHIESTA DI PRESENTAZIONE DELL' OFFERTA**

---

1. La richiesta di preventivo può essere inoltrata anche via telefax o via posta elettronica. Nel caso di intervento d'urgenza o di lavori di somma urgenza la richiesta di preventivo può essere fatta a mezzo telefono ma, in tal caso, è confermato in forma scritta entro il primo giorno feriale successivo.
2. Qualora l'intervento non presenti particolari difficoltà nell'individuazione dell'oggetto o sia di modesta entità, per la richiesta di preventivo vige il principio di libertà della forma e di sinteticità dei contenuti.
3. Qualora la complessità dell'intervento lo richieda, ovvero le condizioni di esecuzione dell'intervento non possano essere ragionevolmente contenute nella richiesta di preventivo, il responsabile del procedimento predispone un foglio patti e condizioni o un capitolato d'onere ai quali la lettera di invito deve fare rinvio esplicito.
4. Ogni volta che ciò sia possibile e non ostino ragioni di celerità, il responsabile del procedimento redige un modello per la presentazione dell'offerta e lo allega alla richiesta di preventivo.

## **ART. 13 – SCELTA DEL CONTRAENTE**

---

1. La scelta del contraente avviene in uno dei seguenti modi:
  - a) in base all'offerta economicamente più vantaggiosa, individuata sulla base di elementi e parametri preventivamente definiti anche in forma sintetica;
  - b) in base al prezzo più basso, qualora l'oggetto dell'intervento sia chiaramente individuato negli atti disponibili e non sia prevista alcuna variazione qualitativa.
2. L'esame e la scelta delle offerte sono effettuati dal Responsabile del Settore che provvede a sottoscrivere il contratto o la lettera d'ordinazione.
3. Dell'esito della procedura di scelta del contraente e di accettazione dell'offerta è redatto un verbale sintetico. Qualora non vi siano controindicazioni la predetta verbalizzazione può essere fatta in via informale a margine del foglio dell'offerta dell'affidatario.



4. Il verbale delle operazioni conclusive dell'affidamento è approvato con determinazione del Responsabile del Settore. In assenza del verbale la determinazione del Responsabile del Settore tiene sempre luogo dello stesso laddove vengano riportati i contenuti del verbale.
5. Con la determinazione di approvazione del verbale e/o di affidamento è assunto l'impegno di spesa qualora non già effettuato in precedenza.
6. I preventivi pervenuti sono raccolti e conservati dal responsabile del procedimento.

#### **ART. 14 – VERIFICA DEI REQUISITI**

---

1. Sulle autocertificazioni dei requisiti generali e di capacità economico-finanziaria e tecnico- organizzativa presentate dagli operatori devono essere effettuati: controlli preventivi, a campione, e controlli puntuali sulle dichiarazioni rese dagli aggiudicatari dei servizi, forniture e lavori in economia.
2. I controlli a campione devono essere effettuati con cadenza almeno annuale. La percentuale di autocertificazioni da sottoporre al controllo a campione è determinata, per i procedimenti di acquisizione dei singoli Servizi oppure per Sezioni dell'Elenco dei fornitori di beni e servizi e affidatari dei lavori in economia, ove istituiti, dal Responsabile del Settore e deve essere compresa tra il 2% e il 10% delle autocertificazioni. La scelta delle autocertificazioni da sottoporre a controllo a campione può essere effettuata con sorteggio casuale, in riferimento alle dichiarazioni da controllare rispetto al totale di quelle presentate al Servizio di riferimento o per l'iscrizione ad una data sezione dell'Elenco, oppure con altri criteri predeterminati dal Responsabile del Settore.
3. La procedura di controllo sull' autocertificazione dei requisiti generali e di capacità economico-finanziaria e tecnico- organizzativa degli aggiudicatari dei servizi, forniture e lavori in economia viene attivata dal responsabile del procedimento, a garanzia dell'efficacia dell'azione amministrativa, entro 30 giorni dal provvedimento di aggiudicazione definitiva. Il responsabile del procedimento può prescindere dal controllo sulle autocertificazioni rese dagli aggiudicatari di servizi e forniture di importo inferiore ad Euro 20.000,00 e di lavori di importo inferiore ad Euro 40.000,00.
4. Tutte le volte che il responsabile del procedimento ha un ragionevole dubbio sulle dichiarazioni rese, adeguatamente motivato, è tenuto a compiere il controllo.

#### **ART. 15 – OFFERTA ECONOMICAMENTE PIU' VANTAGGIOSA**

---

1. Per gli interventi per i quali vi sia un'elevata fungibilità dell'oggetto del contratto (ad esempio forniture di arredi, attrezzature, software, servizi di gestione diversi ecc.) la richiesta di preventivo può limitarsi ad indicare le linee guida dell'intervento lasciando agli offerenti le più ampie possibilità di soddisfacimento delle richieste del comune.
2. Quando la scelta del contraente avviene col criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, il verbale deve dare atto dell'iter logico seguito nella attribuzione delle preferenze che hanno determinato l'affidamento.



3. Nello stesso caso, nell'esame delle offerte il Responsabile del Settore deve farsi assistere da due dipendenti dell'amministrazione che siano competenti nella materia oggetto dell'affidamento.

## **ART. 16 – VARIANTI**

---

1. Qualora nella fase di esecuzione occorra una diminuzione o un aumento nelle forniture, nel servizio prestato, o nei lavori, il Responsabile del Settore potrà richiedere all'appaltatore di assoggettarvisi alle stesse condizioni contrattuali e fino alla concorrenza del quinto del valore contrattuale. Nel caso di varianti comportanti l'introduzione di nuovi prezzi, questi devono essere approvati con determinazione del Responsabile del Settore.
2. Nel caso di aumenti, l'importo complessivo contrattuale che si viene a determinare non può essere superiore al limite finanziario massimo previsto dall'art. 3 comma 1 del presente Regolamento.
3. Nel caso di aumenti il Responsabile del Settore autorizza l'ulteriore spesa, previo accertamento della copertura finanziaria.

## **ART. 17 – CONTRATTI APERTI**

---

1. Nel caso di contratti aperti una volta stipulato il contratto in una delle forme previste dal regolamento, le ordinazioni sono fatte volta per volta dal responsabile del procedimento con le modalità stabilite dal singolo contratto o con semplice ordinazione che deve recare:
  - a) l'oggetto della singola ordinazione, nell'ambito del contratto aperto;
  - b) le caratteristiche tecniche e qualitative dell'oggetto della singola ordinazione, eventualmente mediante rinvio ad altri atti della procedura;
  - c) il termine assegnato per l'attuazione della singola ordinazione;
  - d) ogni altro elemento previsto dalla richiesta di preventivo che non sia già determinato contrattualmente.
2. Nel caso di contratti aperti stipulati per un importo inferiore ai limiti finanziari stabiliti dal presente Regolamento, qualora prima della scadenza del termine contrattuale siano necessari interventi comunque riconducibili al contratto per tipologia, il Responsabile del Settore autorizza l'ulteriore spesa, previo accertamento della copertura finanziaria, per un importo che comunque complessivamente non può essere superiore al limite finanziario massimo previsto dall'art. 3 comma 1 del presente Regolamento.
3. Delle condizioni di cui al presente articolo, con la precisazione che si tratta di un contratto aperto, deve essere fatta esplicita menzione negli atti propedeutici all'affidamento.

## **ART. 18 – MEZZI DI TUTELA**

---

1. Qualora la controparte non adempia agli obblighi derivanti dal rapporto, l'amministrazione si avvale degli strumenti di risoluzione contrattuale e risarcimento

*Art. 18<sup>a</sup>  
Art. 239 del Codice – Transazione*



danni, ove non ritenga più efficace il ricorso all'esecuzione in danno previa diffida.

2. Sono applicabili gli articoli 239<sup>a</sup> e 240<sup>b</sup> del Codice.

*Art. 18<sup>b</sup>*

*Art. 240 del Codice – Accordo bonario.*

## **ART. 19 – GARANZIE**

---

1. Per l'esecuzione dei lavori di importo superiore ad Euro 40.000,00, servizi o forniture in economia di importo superiore a Euro 20.000,00, le imprese concorrenti devono prestare la garanzia a corredo dell'offerta di cui all' articolo 75<sup>a</sup> del Codice e la ditta affidataria la garanzia di esecuzione di cui all'articolo 113<sup>b</sup> del Codice.
2. Il responsabile del procedimento ha facoltà di richiedere le garanzie anche in caso di importi inferiori, o di non richiedere alcuna garanzia in funzione della tipologia e delle condizioni contrattuali.

*Art. 19<sup>a</sup>*

*Art. 75 del Codice – Garanzie a corredo dell'offerta.*

*Art. 113<sup>b</sup>*

*Art. 113 del Codice – Garanzie di esecuzione e coperture assicurative.*

## **ART. 20 – CONTABILIZZAZIONE E LIQUIDAZIONE DEI LAVORI**

---

1. Per la contabilizzazione e la liquidazione dei lavori in economia si procede in conformità a quanto stabilito dalle vigenti disposizioni statali e regionali.

## **ART. 21 – DISPOSIZIONI PER LE FORNITURE E I SERVIZI IN ECONOMIA**

---

1. Per l'attestazione di regolare esecuzione dei servizi, il collaudo delle forniture e la liquidazione di servizi e forniture si procede in conformità a quanto stabilito dalle vigenti disposizioni statali e regionali.

## **ART. 22 –ALIENAZIONI IN ECONOMIA**

---

1. Le eventuali alienazioni di mobili, attrezzature ed oggetti, che non risultano più adeguati alle reali esigenze dell'Ente, vengono Deliberate dalla Giunta Comunale su motivata proposta del Responsabile del Settore corredata, ove possibile, da stima. I mobili, attrezzi ed oggetti, verranno ceduti al migliore offerente con procedura negoziata preventivamente pubblicata all'Albo pretorio, eventualmente integrata da altre forme di pubblicità ritenute più idonee, in relazione all'importanza economica della vendita.
2. In deroga a quanto stabilito dal comma precedente, i mobili, attrezzature ed oggetti fuori uso, possono essere ceduti in permuta, previa valutazione alle ditte venditrici di beni acquistati dal Comune in sostituzione dei medesimi.

## **ART. 23 – INTERVENTI D'URGENZA**

---

1. Nei casi in cui l'attuazione degli interventi è determinata dalla necessità di provvedere d'urgenza, questa deve risultare da un verbale, in cui devono essere riportati i motivi dello stato di urgenza, le cause che lo hanno provocato e i provvedimenti necessari per la rimozione dello stato di urgenza.



2. Il verbale è redatto dal responsabile del procedimento o da un tecnico comunale; esso è accompagnato da una stima dei costi dell'intervento ai fini dell'assunzione dei provvedimenti di copertura della spesa e di ordinazione.
3. Il verbale di urgenza deve essere allegato agli atti della procedura di affidamento.

#### **ART. 24 – LAVORI DI SOMMA URGENZA**

---

1. In circostanze di somma urgenza, nelle quali da qualunque indugio possa derivare un pericolo di danno grave e irreparabile e sia quindi richiesta l'immediata esecuzione dei lavori, interventi o forniture, il tecnico dell'amministrazione che per primo accede ai luoghi o prende conoscenza dell'evento, dispone, contemporaneamente alla redazione del verbale di somma urgenza, l'immediata esecuzione dei lavori strettamente indispensabili per rimuovere lo stato di pregiudizio alla pubblica incolumità.
2. L'esecuzione dei lavori di somma urgenza può essere affidata in forma diretta ad una o più imprese individuate dal tecnico.
3. Il prezzo delle prestazioni ordinate è definito consensualmente con l'affidatario.
4. Il tecnico deve dare immediata comunicazione dell'evento al Responsabile del Settore.
5. Il tecnico redige entro 7 (sette) giorni lavorativi dall'ordine di esecuzione dei lavori una perizia giustificativa degli stessi e la trasmette, unitamente al verbale di somma urgenza, al Responsabile del Settore, che provvede alla copertura della spesa e alla approvazione dei lavori.
6. Il Responsabile del Settore può trasmettere il verbale di somma urgenza e la perizia alla Giunta Comunale per l'eventuale assegnazione di fondi.
7. Qualora i lavori di cui al comma 1 del presente articolo non conseguano l'approvazione degli organi dell'amministrazione (Responsabile del Settore e/o Giunta Comunale) un responsabile del procedimento procede all'immediata sospensione dei lavori e alla liquidazione delle spese relative alla parte già eseguiti.

#### **ART. 25 –INTERVENTI DI SOMMA URGENZA ORDINATI DAL SINDACO**

---

1. Nei casi in cui il Sindaco intervenga con i poteri di cui all' art. 54<sup>a</sup> comma 2) del D.Lgs. 267/2000, per dare immediatamente corso all'esecuzione di lavori ed opere, può disporre nella medesima ordinanza che l'acquisizione delle prestazioni e l'esecuzione dei lavori strettamente necessari avvenga mediante procedura negoziata anche in deroga alle disposizioni contenute nel presente Regolamento.
2. Il Responsabile del Settore provvede tempestivamente alla conferma e alla regolarizzazione di quanto effettuato dal Sindaco.

*Art. 25<sup>a</sup>  
Art. 54 del TUEL- Attribuzioni del sindaco nei servizi di competenza statale.*



## **ART. 26 – DISPOSIZIONI SPECIALI PER I LAVORI AGRICOLI E SIMILI**

---

1. Ai sensi dell'articolo 15<sup>b</sup> del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 228<sup>a</sup> i soggetti affidatari dei lavori in economia possono essere individuati tra gli imprenditori agricoli qualora gli interventi in economia riguardino lavori finalizzati:
  - a) alla sistemazione e alla manutenzione del territorio;
  - b) alla salvaguardia del paesaggio agrario e forestale;
  - c) alla cura e al mantenimento dell'assetto idrogeologico;
  - d) alla tutela delle vocazioni produttive del territorio.
  
2. Per gli interventi di cui al comma 1 del presente articolo, l'importo dei lavori da affidare in ragione di anno per ciascun soggetto individuato come contraente non può superare:
  - a) nel caso di imprenditori agricoli singoli l'importo di Euro 25.000,00;
  - b) nel caso di imprenditori agricoli in forma associata l'importo di Euro 150.000,00.

### Art. 26<sup>a</sup>

*Orientamento e modernizzazione del settore agricolo, a norma dell'articolo 7 della legge 5 marzo 2001, n. 57.*

### Art. 26<sup>b</sup>

*Art. 15 del D.lgs n. 228/2001 - Convenzioni con le pubbliche amministrazioni*

## **ART. 27 – DISPOSIZIONI SPECIALI PER BENI E SERVIZI CONVENZIONATI CON CATEGORIE PROTETTE**

---

1. Qualora si tratti di affidare la fornitura di beni o la prestazione di servizi in economia i soggetti affidatari possono essere individuati tra le cooperative sociali che svolgono le attività di cui all'articolo 1<sup>b</sup>, comma 1, lettera b), della legge 8 novembre 1991, n. 381<sup>a</sup>, a condizione che il contratto sia finalizzato a creare opportunità di lavoro per le persone svantaggiate di cui all'articolo 4<sup>c</sup>, comma 1, della legge citata.
  
2. Per la stipula delle relative convenzioni di cui al presente articolo, le cooperative debbono risultare iscritte all'albo regionale di cui all'articolo 9<sup>d</sup>, comma 1, della citata legge n. 381 del 1991.

### Art. 27<sup>a</sup>

*Disciplina delle cooperative sociali*

### Art. 27<sup>b</sup>

*Art. 1 della legge n. 381/1991 - Definizione.*

### Art. 27<sup>c</sup>

*Art. 4 della legge n. 381/1991 - Persone svantaggiate.*

### Art. 27<sup>d</sup>

*Art. 9 della legge n. 381/1991 - Normativa regionale.*

## **ART. 28 –DISPOSIZIONI SPECIALI PER I SERVIZI LEGALI**

---

1. I servizi legali di cui all'allegato II B<sup>a</sup>, numero 21, al Codice, numero di riferimento CPC 861, con particolare riguardo alle consulenze legali relative ad ipotesi di contenzioso o di precontenzioso, risoluzione delle controversie, esame dei profili di legalità o di legittimità di atti o comportamenti, nonché di patrocinio legale, sono affidati su base fiduciaria, per importi fino a Euro 211.000,00; per importi superiori si applica l'articolo 20<sup>b</sup> del Codice.
  
2. Le modalità di liquidazione dei corrispettivi sono definite volta per volta dal disciplinare di incarico o dall'atto di affidamento che devono recare l'importo stimato dei corrispettivi.
  
3. Il corrispettivo può essere rettificato in sede di liquidazione a consuntivo in funzione dell'effettivo svolgersi delle prestazioni e sulla base dei criteri predeterminati nel disciplinare di incarico o nell'atto di affidamento.

### Art. 28<sup>a</sup>

*Elenco dei servizi di cui all'articolo 20 e 21.*

### Art. 28<sup>b</sup>

*Art. 20 del Codice – Appalti di servizi elencati nell'allegato II B.*



## ART. 29 –DISPOSIZIONI SPECIALI PER I SERVIZI TECNICI

1. Per servizi tecnici si intendono:
  - a) i servizi di architettura e ingegneria di cui all'allegato II A <sup>a</sup>, numero 12, al Codice, numero di riferimento CPC 867, limitatamente alla progettazione, alla direzione dei lavori e alle prestazioni tecniche connesse di cui all'articolo 90 <sup>b</sup> del Codice;
  - b) le prestazioni di verifica dei progetti di cui all'articolo 112 <sup>c</sup>, commi 1 e 5, del Codice;
  - c) le attività di supporto al responsabile del procedimento di cui all'articolo 10 <sup>d</sup>, comma 7, del Codice;
  - d) le prestazioni connesse ai servizi di cui alle lettere precedenti (quali, ad esempio: prestazioni attinenti la geologia, l'agronomia, la documentazione catastale ecc.);
  - e) i servizi di urbanistica e paesaggistica, di cui all'allegato II A <sup>a</sup>, numero 12, al Codice, numero di riferimento CPC 867, con esclusione dei servizi di cui alle precedenti lettere a), b), c) e d);
  - f) ogni altra prestazione di natura tecnica o tecnico-amministrativa diversa da quelle di cui alle lettere precedenti, non prevista da tariffe approvate con provvedimento legislativo o con provvedimento amministrativo delegato avente forza di legge, o comunque non determinabili con sufficiente approssimazione in via preventiva.
2. I servizi di cui al comma 1 lettere a) b) c) e d), di importo inferiore ad Euro 40.000,00 possono essere affidati con provvedimento motivato a soggetti di propria fiducia, qualificati a termine di legge, in relazione al progetto da affidare (per i servizi di cui alla lettera d) unicamente se finalizzati alla progettazione/esecuzione di opere pubbliche <sup>e</sup>).
3. Ai sensi dell'articolo 125, comma 11, ultimo periodo, del Codice, i servizi tecnici di cui al comma 1 lettera e) e f) di importo inferiore a Euro 20.000,00 possono essere affidati direttamente ad un soggetto idoneo, oppure con procedura negoziata con un unico soggetto, individuato dal responsabile del procedimento.
4. I servizi tecnici di cui al comma 1, lettere a) b), c) e d), di importo pari o superiore a Euro 40.000,00 e inferiore a Euro 100.000,00 e i servizi tecnici di cui al comma 1 del presente articolo, lettera e) e f) di importo pari o superiore a Euro 20.000,00 e inferiore a Euro 211.000,00 sono affidati mediante procedura negoziata, previo invito ad almeno cinque soggetti idonei, individuati sulla base di indagini di mercato ovvero tramite elenchi. La valutazione comparativa avviene nel rispetto dei principi di non discriminazione, parità di trattamento, proporzionalità e trasparenza. L'affidamento del servizio può avvenire con il criterio prezzo più basso o con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa.
5. Nel caso di selezione del contraente mediante il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa la valutazione dell'offerta può avvenire valutando i seguenti elementi, determinati preventivamente:
  - specifici elementi del curriculum professionale del prestatore del servizio (ovvero possesso di esperienze pregresse analoghe alla prestazione da affidare, in misura improntata alla ragionevolezza e proporzionalità rispetto all'incarico da affidare);
  - tempo di esecuzione dell'incarico (con possibilità di prefissare altresì il limite di

### Art. 29<sup>a</sup>

*Elenco dei servizi di cui agli articoli 20 e 21.*

### Art. 29<sup>b</sup>

*Art. 90 del Codice – Progettazione interna ed esterna alle amministrazioni aggiudicatrici in materia di lavori pubblici.*

### Art. 29<sup>c</sup>

*Art. 112 del Codice –Verifica della progettazione prima dell'inizio dei lavori.*

### Art. 29<sup>d</sup>

*Art. 10 del Codice – Responsabile delle procedure di affidamento e di esecuzione dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture.*

### Art. 29<sup>e</sup>

*Riferimento . Il principio comunitario di proporzionalità induce a ritenere congrua la soluzione di procedere all'affido diretto di incarichi di progettazione inferiori ad Euro 40.000,00. La pubblicazione dell'avviso di avvenuto affidamento dell'incarico all'albo della stazione appaltante garantisce il principio comunitario di trasparenza.*

### Art. 29<sup>f</sup>

*Art. 91 del Codice – Procedure di affidamento.*

### Art. 29<sup>g</sup>

*Parte II Titolo I del Codice –Contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture nei settori ordinari – contratti di rilevanza comunitaria.*



- tempo minimo e massimo ritenuto ammissibile ai fini dell'attribuzione del punteggio);
- condizioni favorevoli per il Comune desumibili dalla metodologia di svolgimento dell'incarico;
  - ribasso sul prezzo posto a base delle procedura a titolo di corrispettivo;
  - qualità tecnica di eventuali proposte progettuali nell'ambito di limiti, condizioni e criteri, fissati dal responsabile del procedimento nelle lettera di invito;
  - rapporti funzionali e coordinamento con le disponibilità delle risorse interne al Comune o ad altre risorse messe a disposizione dal Comune.
6. Il responsabile del procedimento può determinare metodi e criteri alternativi a quelli di cui al comma 5, purché nel rispetto dei principi di non discriminazione, parità di trattamento, proporzionalità e trasparenza.
7. Ad un singolo soggetto giuridico non può essere affidato un incarico di cui al comma 1 del presente articolo qualora:
- a) nel corso dei dodici mesi precedenti siano stati affidati allo stesso soggetto incarichi per un importo complessivamente superiore a Euro 100.000,00 ;
  - c) non siano trascorsi almeno tre mesi dalla conclusione di un incarico affidato in precedenza;
  - d) un incarico affidato nei tre anni precedenti abbia dato luogo a contenzioso, risarcimento o danno al Comune, imputabile allo stesso soggetto, oppure un intervento non sia stato oggetto di collaudo favorevole, per cause a lui imputabili.
8. Fatte salve le forme di pubblicità eventualmente imposte per legge, gli incarichi di cui ai comma 1 del presente articolo sono resi noti, anche cumulativamente, entro il trentesimo giorno dopo l'affidamento, mediante affissione all'Albo pretorio e pubblicazione sul sito internet dell'ente per 15 giorni consecutivi.
9. I servizi di cui al comma 1 del presente articolo, lettere a), b), c) e d), di importo pari o superiore a Euro 100.000,00 sono disciplinati dall'articolo 91<sup>f</sup> del Codice.
10. I servizi di cui al comma 1 del presente articolo, lettere e) ed f) di importo pari o superiore a Euro 211.000,00 sono disciplinati dalla parte II, titolo I<sup>g</sup>, del Codice.
11. Le modalità di liquidazione dei corrispettivi sono definite volta per volta dal contratto disciplinare di incarico o dall'atto di affidamento; il corrispettivo può essere rettificato in sede di liquidazione a consuntivo in funzione dell'effettivo svolgersi delle prestazioni e sulla base dei criteri predeterminati nel contratto disciplinare di incarico o nell'atto di affidamento.

## **ART. 30 – ELENCO DEI PROFESSIONISTI PER L’AFFIDAMENTO DEI SERVIZI TECNICI**

---

1. Il Responsabile del Settore può istituire l'elenco dei professionisti per l'affidamento dei servizi tecnici di cui all'art. 29 comma 1 del presente Regolamento.
2. L'elenco è ripartito in sezioni. Ad ogni tipologia di servizio tecnico di cui all'art. 29 comma 1 del presente Regolamento corrisponde una sezione dell'elenco.
3. Al fine di formare l'elenco, il Responsabile del Settore procede con apposito avviso

### Art. 30<sup>a</sup>

*Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa*



da pubblicarsi, per trenta giorni consecutivi, all'albo pretorio comunale e sul sito web del Comune.

4. Entro i 30 giorni successivi dalla conclusione del periodo di pubblicazione dell'avviso, il Responsabile del Settore istituisce con propria determinazione l'elenco. Dalla data dell' istituzione l'elenco ha durata triennale. L'elenco è aperto, e può essere aggiornato su richiesta scritta dei liberi professionisti singoli od associati nelle forme di legge e delle società di professionisti e/o ingegneria. I soggetti già inclusi nell'elenco annualmente possono richiedere di integrare i loro curricula con i titoli acquisiti.
5. Qualora un professionista abbia presentato domanda di inserimento nell'elenco come soggetto associato o raggruppamento non può presentare la domanda come professionista singolo.
6. Nella richiesta di inserimento i liberi professionisti, singoli o associati e le società di professionisti e/o ingegneri:
  - devono dichiarare il possesso dei requisiti di ordine generale;
  - specificare per quale sezione o per quali sezioni dell'elenco richiedono l'inserimento;
  - devono allegare i loro curricula.
7. Il curriculum di cui al comma 6 del presente articolo, e gli altri documenti a corredo della domanda, hanno lo scopo di manifestare la disponibilità all'assunzione dell'incarico, il possesso delle condizioni richieste e la conoscibilità dei soggetti componenti il mercato dei servizi tecnici. Le sezioni dell'Elenco non hanno la funzione di graduatoria, bensì di banca dati sulla base della quale effettuare, tramite esame dei rispettivi curricula presentati e solo al momento di eventuale necessità di affidamento di un incarico, la valutazione comparativa dell'esperienza e della capacità professionale dei professionisti, propedeutica all'affidamento dell'incarico. L'esperienza da valutare per la comparazione dei curricula sarà esclusivamente quella maturata relativamente a prestazioni simili a quelle cui si riferisce l'incarico.
8. Con nota scritta verrà comunicato al professionista richiedente: l'avvenuto inserimento, la data di istituzione dell'elenco e la durata dello stesso.
9. Per l'affidamento degli incarichi ove è prevista la consultazione di più operatori, i soggetti inseriti nell'elenco sono invitati a presentare offerta a rotazione. Il responsabile del procedimento, garantendo il pieno rispetto dei principi di non discriminazione, parità di trattamento, proporzionalità e trasparenza individua quali soggetti dell'elenco invitare alle indagini di mercato:
  - a) valutando, ove lo ritenga opportuno, il possesso di esperienze pregresse analoghe alla prestazione da affidare;
  - b) invitando almeno un professionista iscritto all'albo o al collegio da meno di 10 anni, per ogni 5 soggetti individuati per le indagini di mercato, ove la prestazione richiesta lo consenta e con l'obiettivo di agevolare la formazione dei giovani professionisti,
  - c) verificando, per gli incarichi di ridotta dimensione economica, complessità e importanza, la possibilità di limitare la procedura negoziata ai soli giovani professionisti.
10. E' fatta salva la possibilità di affidare l'incarico ad un soggetto non presente nell'elenco qualora il responsabile del procedimento ritenga e motivi che, per ragioni di natura tecnica o artistica, l'esecuzione del servizio possa essere affidata



unicamente ad un particolare prestatore di servizi.

11. In sede di indagine di mercato gli operatori economici sono invitati ad attestare con le modalità di cui al DPR 445/2000 <sup>a</sup> il permanere dei requisiti di ordine generale.
12. Il Responsabile del Settore può disporre la cancellazione dall'albo di coloro che:
  - abbiano perso i requisiti per l'iscrizione;
  - abbiano rinunciato ad un incarico;
  - non abbiano assolto con puntualità e diligenza incarichi loro affidati;
  - siano responsabili di inadempienze.
13. La formazione dell'Albo non pone in essere nessuna procedura selettiva, né prevede alcuna graduatoria di merito delle figure professionali, ma semplicemente l'individuazione dei soggetti ai quali affidare gli incarichi professionali di cui all'art 29 comma 1, lettere a), b), c) e d) di importo inferiore a Euro 100.000,00 (centomila) e gli incarichi professionali di cui all'art 29 comma 1, lettere e), f), di importo inferiore a Euro 211.000,00 (duecentoundicimila) del presente Regolamento; l'acquisizione della candidatura non comporterà pertanto l'assunzione di alcun obbligo specifico da parte del Comune di Quarto d' Altino, né l'attribuzione di alcun diritto al candidato, in ordine all'eventuale conferimento.

#### **ART. 31 –ANTIMAFIA**

---

1. Prima della stipulazione dei contratti aventi importi superiori a Euro 154.937,06, il responsabile del procedimento si assicura dell'avvenuto adempimento degli obblighi previsti in materia di antimafia.

#### **ART. 32 – ENTRATA IN VIGORE**

---

1. Dalla data di entrata in vigore del presente Regolamento è abrogato il Regolamento per le forniture di beni e servizi e le manutenzioni del patrimonio in economia approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 65 del 10.09.2001 e modificato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 79 del 09.11.2001.